



## **STATUTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IO GIOCO LIBERO**

### TITOLO I - Denominazione – sede

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n° 172, un'associazione con finalità sportive che assume la denominazione:

**lo gioco libero Associazione sportiva dilettantistica**, in breve: **ASD io gioco libero**.

### TITOLO II - Principi e Scopi Generali

**Articolo 2** - L'Associazione è apolitica e assolutamente estranea a ogni discriminazione ed è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati e dei partecipanti. L'ASD io gioco libero non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, sociali e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, che è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche indirettamente tra gli associati. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, sociale e culturale dello sport. Inoltre accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.

**Articolo 3** - L'associazione si propone di:

- a) promuovere, sviluppare, diffondere e organizzare le attività sportive dilettantistiche inerenti lo sport **calcio** e tutte le discipline ad esso connesse individuate dal CONI, oltre che, più in generale, tutte le forme e manifestazioni ad esso/a appartenenti, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- h) collaborare con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
- i) organizzare attività ricreative e culturali (così come turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria) per la crescita umana e sociale dei propri soci e atleti anche a favore di un migliore utilizzo del loro tempo libero.

### TITOLO III - Soci

**Articolo 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**Articolo 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte

*Nickeloungelo Fierro*  
*Edyda*

dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci:**

La qualifica di socio dà diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti emessi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- e) al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### TITOLO IV - Recesso – Esclusione

**Articolo 8** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**Articolo 9** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

**Articolo 10** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.


Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### TITOLO V - Atleti Tesserati

**Articolo 11** - Tutte le attività promosse dall'associazione sono rivolte, oltre che ai soci, anche agli atleti tesserati tramite l'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 2. In particolare:

- a) Al fine di partecipare all'attività sportiva dilettantistica promossa dall'associazione, gli atleti debbono fare espressa richiesta all'associazione di tesseramento all'ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata.
- b) L'atleta si impegna a versare la quota relativa al tesseramento annuale oltre che l'eventuale contributo specifico per l'iscrizione, la partecipazione e la frequenza relativa all'attività sportiva promossa dall'associazione.
- c) Gli Atleti tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti eventualmente emessi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- d) Ogni atleta tesserato può fare richiesta per essere ammesso come socio secondo quanto previsto dall'art. 4, 5 e 6.



*Handwritten signature: Riccardo Fiume*

*Handwritten signature: Riccardo Fiume*

## TITOLO VI - Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale

**Articolo 12** - L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati, atti a programmare, organizzare e svolgere le attività istituzionali;
- b) quote e contributi specifici degli associati e tesserati relativi all'iscrizione, la partecipazione e la frequenza a manifestazioni e attività sportive (come corsi di calcio) promosse dall'associazione, e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione. La Associazione potrà esercitare attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati e dei tesserati, ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86.
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) finanziamenti pubblici e privati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sportive dell'associazione.

**Articolo 13** - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

**Articolo 14** - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VII - Organi dell'Associazione

**Articolo 15** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'Associazione è costituita secondo il principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'assemblea degli associati.

### Assemblea dei soci

**Articolo 16** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare tramite e-mail almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**Articolo 17** - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.



Comune di Bari

*[Handwritten signature]*

Niccolangelo Fiore

*[Handwritten signature]*

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

**Articolo 18** - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 19** - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

**Articolo 20** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### Consiglio Direttivo

**Articolo 21** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vice Presidente; e da 1, 3 o 5 consiglieri, purché in numero totale dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati fondatori ed effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Coordinatore tecnico che coordina le attività di cui ART. 3 lettere a), b), c), d), e) e f) in particolare organizzando le attività didattiche rivolte agli atleti anche espletando l'incarico per svolgimento diretto dell'attività sportiva dilettantistica in qualità di istruttore con specifica lettera d'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;

Associazione Atleti  
A.S.D. Atleti

Stefano  
Niccolangelo Fiori

- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

**Articolo 22** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente e vice-presidente

**Articolo 23** - Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati fondatori ed effettivi e dura in carica quattro anni rinnovabili. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il presidente convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il Rendiconto annuale. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

**Articolo 24** - Il Vice Presidente della Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati fondatori ed effettivi e dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In caso di dimissioni o impedimento definitivo per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. Se non nominati dal Consiglio tra i consiglieri, il Vicepresidente assume le funzioni del Segretario e del Tesoriere. Tra i compiti principali, il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo oltre a redarre i verbali delle Assemblee; mentre il Tesoriere principalmente gestisce le finanze dell'Associazione con compiti operativi.

TITOLO VIII - Scioglimento

**Articolo 25** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX - Norme finali


**Articolo 26** - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**Articolo 27** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.


Bari, 12/10/2021

Letto, firmato e sottoscritto:


ETTORE LORUSSO:



EMANUELE PONZIO:




MICHELANGELO FIORE:



Agenzia delle Entrate  
15 OTT 2021





Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **15 OTT. 2021**

al n. **6658** serie **3**

esatte € **200.00** (Duecento)



L'Incaricato (\*)  
Rocco DAMATO

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Valentina SALICE

